



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEDIMENTATORI PRIMARI URBANI E SECONDARIO LINEA INDUSTRIALE
PRESSO IL DEPURATORE DI PANTANO D'ARCI – CATANIA
CIG 9564835F86**

IL PRESIDENTE	IL RUP
Prof. Fabio Fatuzzo	dott. Antonio Galvagno
F.to	F.to

RSPP
Dott. Antonio Galvagno
F.to

Sidra S.p.A. - Catania

Via Gustavo Vagliasindi, 53 95126
Catania

TITOLO I: NOTIZIE GENERALE SUL SERVIZIO

Premessa

Il presente documento regola e disciplina, nelle sue varie fasi esecutive, l'appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di due sedimentatori primari afferenti alla linea di trattamento delle acque reflue urbane e del sedimentatore secondario inerente alla linea delle acque reflue industriali dell'impianto di depurazione sito in Catania, C.da Pantano d'Arci, Strada XII Zona Industriale, gestito da SIDRA.

È escluso dall'appalto in oggetto il servizio di trasporto e di conferimento in discarica/recupero dei rifiuti scaturiti dalle operazioni di pulizia, che saranno separatamente gestiti dalla SIDRA.

L'appalto si configura come “*appalto di servizi*” nei settori speciale (acqua).

Il servizio affidato viene remunerato mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Appaltatore, attuato ai prezzi unitari in Elenco Prezzi.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di:

1. **pulizia delle vasche di sedimentazione primaria.**

Il comparto di sedimentazione primaria afferente alla linea di trattamento delle acque reflue urbane è costituito da due vasche a pianta circolare di diametro 45,60 m, di altezza variabile 2,0 – 3,4 m e di sezione trasversale tronco – conica con una superficie totale di 3.266 m² e con un volume utile, per ogni vasca, di 4.040 m³.

Le vasche di sedimentazione primaria sono interrato con bordo vasca collocato all'altezza del piano campagna.

Le suddette vasche contengono complessivamente sedimi per un volume di circa 5000 m³.

La pulizia deve intendersi tale da garantire la rimozione completa dei sedimi presenti in tutto il volume delle due vasche, fino al fondo dei manufatti, da effettuare ogni volta con i mezzi e le attrezzature adeguate in funzione dell'accessibilità dei luoghi di esecuzione del servizio.

La pulizia delle vasche, se necessario, sarà eseguita anche dall'interno ed il personale operante dovrà essere equipaggiato e formato allo scopo, secondo le norme di sicurezza vigenti, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'accesso agli ambienti confinati

in presenza di pericolo biologico e matrici organiche fermentabili;

2. **pulizia della vasca di sedimentazione secondaria.**

La vasca di sedimentazione secondaria afferente alla linea di trattamento delle acque reflue industriali, attualmente non in esercizio, è a forma circolare con diametro di 50,50 m, con altezza periferica pari a circa 2,75 m e con un volume utile di circa 7000 m³.

Il sedimentatore secondario industriale è parzialmente interrato con bordo vasca collocato a circa 2 m di altezza dal piano campagna.

All'interno del sedimentatore secondario industriale sono stati accumulati, durante il periodo di "Emergenza Fanghi", fanghi in stato liquido per un volume di circa 6.400 m³. L'obbligo di rimozione dalla vasca di sedimentazione secondaria è stabilito nel "Verbale di Prescrizioni" n° DG/08/2022 ARPA Sicilia.

Nel servizio di pulizia dei sedimentatori primari e del secondario è compreso il servizio di asportazione e triturazione del materiale vegetale presente nella parte superficiale della/e vasca/e.

La volumetria presunta indicata potrà essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione, anche in maniera sensibile, senza che l'Appaltatore possa trarre argomento o ragione per chiedere compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi genere.

L'esecuzione dei servizi appaltati è soggetta alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Restano esclusi dall'oggetto dell'appalto:

- la fornitura di cassoni e/o dei bilici e, eventualmente, dei big bag per il trasporto delle matrici solide prodotte dalle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti estratti dai manufatti oggetto del servizio di pulizia;
- il servizio di trasporto e di conferimento in discarica/recupero delle matrici solide rimosse;
- il servizio di analisi per la caratterizzazione delle matrici solide.

Art. 2 – CPV

CPV 907000000-4: Servizi Ambientali.

Art. 3 – Disciplina del servizio

Il servizio è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.P.R. n. 177/2011.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e, in quanto ad esso non contraddicono, valgono, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.M. 49/2018 e del Codice Civile.

Art. 4 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è di € **133.206,01** (Euro centotrentatremiladuecentosei/01), IVA esclusa in regime di *split payment*, di cui € **7.746,93** (Euro settemilasettecentoquarantasei/93) per costi di sicurezza, come elencati nel documento "Elenco Prezzi della Sicurezza" non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica, a pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza da rischio specifico per le attività da prestare,

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera riferito al servizio oggetto della presente procedura di gara è quantificato in complessivi € **39.112,58** (trentanovemilacentododici/58), la cui incidenza è pari ad 30,21 dell'importo a base di gara.

Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto con corrispettivo totalmente a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

L'importo contrattuale coinciderà con l'importo del servizio posto a base di gara al netto del ribasso percentuale presentato in sede di offerta, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di centocinque (105) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Art. 6 – Condizioni Generale dell’Appalto – Prezzi -

I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste, nessuna esclusa, ivi incluse le tasse e di quant’altro necessario per eseguire i servizi a regola d’arte e nel pieno rispetto delle normative di settore.

Nel presentare l’offerta l’Appaltatore riconosce di aver valutato tutte le circostanze che possono influire sull’andamento del servizio e di aver, sia singolarmente che nel loro complesso, valutato tutti gli oneri e gli obblighi incidenti l’offerta, l’economia delle prestazioni e di non aver diritto ad altro compenso salvo il pagamento del prezzo contrattuale del servizio effettivamente eseguito; non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati.

Sono da intendere inclusi e riconosciuti nell’offerta tutti i contributi ed oneri imposti dalla legge e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti.

I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, salvo che si verifichi, durante l’esecuzione del servizio, un aumento superiore al 10 % dei costi dei materiali e/o dei costi del nolo delle attrezzature, debitamente documentati dall’Appaltatore.

L’Appaltatore nella richiesta di revisione del prezzo è tenuto a presentare un’analisi dettagliata, per ogni singolo prezzo oggetto di revisione, nella quale si vengano quantificati tutti gli elementi tecnico – economici che determinano e giustificano la revisione del prezzo.

La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.

TITOLO II : NORME TECNICHE

Art. 7 – Oneri ed obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto secondo le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e, per quanto non espressamente descritto, dalle vigenti norme di legge.

L’Appaltatore, altresì, è tenuto ad osservare le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le norme regolamentari emanate dall’Ispettorato del Lavoro, dall’Istituto

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall'ASL, dagli Enti Previdenziali, dagli Enti Territoriali, nonché i regolamenti e le disposizioni interne adottate da SIDRA, in vigore nel luogo di esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

1. eseguire dopo la comunicazione di avvenuta comunicazione di aggiudicazione, presso l'impianto apposito sopralluogo per verificare le modalità operative e per prelevare un campione di fanghi
2. adottare tutti i provvedimenti di legge in materia di sicurezza, assicurando l'uso dei DPI e/o eventuali altre attrezzature, e tutte le cautele utili alla tutela della sicurezza e salute dei propri dipendenti, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. rispettare tutte le norme di sicurezza indicate nel DUVRI con particolare riguardo agli apprestamenti di sicurezza correlati alle lavorazioni in ambienti confinati, sospetti di inquinamento come sancito dal D.P.R. 177/2011;
4. trasportare presso il luogo di esecuzione del servizio tutte le apparecchiature e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio di svuotamento e pulizia dei sedimentatori e per il trattamento completo del materiale solido, dei sedimenti e dei rifiuti estratti dai sedimentatori;
5. garantire, ai fini dell'accettazione in discarica di tutti i rifiuti estratti dai sedimentatori, il raggiungimento e/o il superamento del limite minimo di sostanza secca pari al 25 %, come previsto all'Allegato IV, alla Tabella 5 *bis*, del D.Lgs. n. 121/2020;
6. mettere a disposizione personale altamente specializzato per l'esecuzione del servizio;
7. eseguire il piano operativo di sicurezza specifico;
8. presentare, prima della sottoscrizione del contratto, sulla scorta delle linee guida descritte nel CSA, il piano operativo del servizio e il relativo cronoprogramma degli interventi attraverso una descrizione dettagliata dei criteri di ottimizzazione del servizio finalizzati alla minimizzazione dei tempi di ultimazione dello stesso.
9. procedere alla pulizia delle condotte di ingresso dei liquami e allontanamento fanghi mediante tecnologia canal jet o con procedura tecnica che garantisca un risultato analogo o un superiore rendimento nella rimozione delle sostanze ostruenti;

10. procedere all'utilizzo di polielettrolita adeguato ai fanghi da trattare tramite impianto mobile per la disidratazione meccanica, previa esecuzione di Jar Test
11. procedere alla fornitura del gruppo elettrogeno per l'alimentazione della stazione di centrifugazione mobile, del sistema di grigliatura e del sistema di dissabbiatura.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio nelle giornate da lunedì al sabato dalle 07:30 alle 15:30. Qualora l'Appaltatore riscontrasse la necessità di svolgere le attività di pulizia in orari diversi rispetto a quelli ordinari sopra indicati, è obbligato a comunicarlo tramite email al DEC con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo.

L'Appaltatore, entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve avviare l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore deve espletare il servizio nel rispetto dei tempi concordati con diligenza e servendosi di personale altamente formato e di attrezzature e mezzi adeguati al luogo di esecuzione e al tempo di intervento.

Per tutta la durata dell'appalto, il responsabile incaricato dall'Appaltatore deve essere reperibile a qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al recapito e al numero telefonico comunicato antecedentemente alla stipula del contratto a SIDRA.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere tempestivamente a SIDRA ogni variazione del recapito, del numero telefonico e del nominativo del soggetto incaricato.

L'Appaltatore è obbligato a condurre le operazioni oggetto del servizio di pulizia con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la conservazione delle opere.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio dell'impianto di depurazione.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adottare, con oneri a proprio carico, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire le prestazioni espletate in concomitanza da terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo la movimentazione dei cassoni da parte di personale SIDRA o suoi incaricati), l'incolumità del proprio personale impiegato nelle varie operazioni e il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le spese di contratto, a tutte le spese di bollo degli atti di

contabilità, dei certificati, ecc e di tutti i documenti relativi alla gestione del servizio.

Art. 8 – Dotazione minima

L'Appaltatore, al fine di procedere all'esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate, deve disporre del personale e delle attrezzature di seguito indicate.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della presentazione dell'offerta, deve disporre di una squadra tipo composta dal almeno tre operai altamente formati ed in possesso di attestati ai sensi del D.P.R. 177/2011 per lavori in ambienti confinati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'Appaltatore deve, per tutta la durata dell'appalto, avere il possesso, mediante piena proprietà, leasing o altro diritto reale di godimento o dichiarazione di impegnarsi al nolo delle seguente strumentazioni idonee allo svolgimento del servizio richiesto:

- mezzo anfibo semovente telecomandato in grado di operare su acqua e fondi melmosi e paludosi con capacità di taglio a sfalcio e rimozione di vegetazione e canneti o impianti mobili telecomandati che garantiscano uguale o superiore efficienza;
- chiatta galleggiante elettrica telecomandata dotata di pompe di aspirazione o auto spurgo adeguate all'estrazione dello surnatante, sedimenti e fanghi o impianti mobili telecomandati che garantiscano uguale o superiore efficienza;
- mezzo di auto spurgo con attrezzature combinata deve essere dotato di:
 - sterna cilindrica realizzata in acciaio Inox AISI 304 fiorettato, con saldature longitudinali realizzate al plasma, incernierata posteriormente e ribaltabile tramite cilindro oleodinamico e provvisto di valvola di sicurezza pilotata che ne impedisca la discesa per gravità in caso di guasto oleodinamico;
 - cisterna con capacità totale di 20.000 litri, suddivisa in due sezioni a fondo interno fisso con scomparto anteriore per l'acqua pulita avente capacità di 3.000 litri e scomparto posteriore per fanghi con capacità di 17.000 litri e munita di anelli di rinforzo esterni sul fasciame che permettano la distribuzione delle sollecitazioni in maniera uniforme e di anelli di rinforzo per la chiusura del fondo;
 - presenza di sella anteriore di appoggio cisterna, fissata al controtelaio, di indicatore di livello fanghi sul fondo posteriore e di un dispositivo automatico di troppo pieno.

- Il sistema di asportazione deve essere composto da a pompa con portata di aspirazione di 40.000 l/min e lubrificazione continua automatica e presenza di valvola di non ritorno;
- pompa di canal jet da 230 l/min e pressione 190 bar.
- Impianto mobile disidratazione meccanica dei fanghi avente le seguenti caratteristiche:
 - sistema di centrifugazione con filiera di pretrattamenti, almeno grigliatura, in grado di garantire una portata idraulica nominale di 50 m³ e una portata solida nominale maggiore o uguale a 1000 KgSS/h complessiva;
 - pompe di alimentazione fango e polielettrolita;
 - gruppo elettrogeno silenziato per la fornitura dell'energia elettrica necessaria a trattamento;
 - stazione idonea alla dissoluzione di polielettrolita in emulsione;
 - misuratori elettromagnetici di portata;
 - pompe di dosaggio e rilancio;
 - tubazioni e manichette mobili;
 - sistema di allontanamento e carico fanghi nei cassoni scarrabili all'altezza minima pari a 2,50 m;
 - stazione mobile di grigliatura fine in grado di trattenere corpi aventi dimensioni superiori a 15 – 25 millimetri e di disabbatura, entrambe complete di sistema di allontanamento e carico del vaglio e delle sabbie nei cassoni scarrabili all'altezza minima pari a 2,50 m.

Il possesso di attrezzature o mezzi d'opera dotate delle particolari caratteristiche tecniche sopra descritte, che permette l'esecuzione del servizio nei termini indicati agli articoli 5 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è giustificato dalla necessità per SIDRA di evitare il danneggiamento dei manufatti oggetto dell'intervento e minimizzare i tempi di intervento del personale impiegato in ambienti confinati.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore utilizzerà durante l'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del servizio saranno

custoditi a cura dell'Appaltatore.

Qualora qualsiasi macchina o strumentazione venisse riscontrata inservibile da parte di SIDRA, l'Appaltatore dovrà sostituirlo entro il termine perentorio assegnato.

Art. 9– Modalità di esecuzione del servizio

L'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio di pulizia dei sedimentatori dovrà assolvere alle seguenti fasi:

1. Allestimento dell'area di cantiere

Le aree di cantiere devono essere predisposte nelle zone adiacenti ai sedimentatori e deve essere interdetta al personale non autorizzato.

Nella delimitazione delle aree di cantiere, l'Appaltatore deve tenere in considerazione dell'area necessaria per il collocamento delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio e dei cassoni scarrabili in cui devono essere alloggiati i rifiuti. Le aree di cantiere adibite allo stoccaggio materiale devono essere appositamente segnalate.

In una zona attigua all'area di cantiere deve essere installata la cartellonistica di cantiere, le segnalazioni di viabilità di cantiere, di rischio di caduta dell'alto.

All'interno dell'area di cantiere, deve essere installato il box spogliatoi e montato il bagno chimico.

2. Opere propedeutiche all'espletamento del servizio

Durante le fasi di allestimento del cantiere, l'Appaltatore deve:

- a) provvedere alla sistemazione della viabilità perimetrale dei manufatti preliminare all'accesso dei mezzi adibiti alle successive attività operative e alla collocazione degli impianti mobili di trattamento;
- b) predisporre il quadro elettrico per il funzionamento delle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio ed allestire il quadro di cantiere con relativo impianto di terra certificato ed impianto di scarico fulminazioni con relative prove e certificazioni;

- c) predisporre tutti gli accorgimenti necessari per consentire il traffico veicolare attraverso, a mero titolo esemplificativo, l'installazione di dossi per cavi elettrici di alimentazione degli impianti mobili di trattamento;
- d) unicamente per il servizio di pulizia del sedimentatore industriale, procedere alla revisione della scala d'accesso al manufatto.

3. **Rimozione materiale vegetale degli scomparti oggetto dell'intervento**

I. **Asportazione e triturazione del materiale vegetale – sedimentatore industriale**

Prima di intraprendere la pulizia della vasca di sedimentazione secondaria industriale – non in esercizio - l'Appaltatore deve procedere alla rimozione della vegetazione presente all'interno con l'utilizzo di **attrezzature idonee** che tengono conto delle caratteristiche geometriche del manufatto descritte all'art. 1 del CSA cui si rinvia. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di rimozione potrà essere eseguita attraverso l'uso di apposito mezzo anfibo semovente in grado di operare su fondi melmosi e paludosi con capacità di taglio a sfalcio e rimozione di vegetazione e canneti.

Non appena il materiale vegetale viene asportato, esso deve essere sottoposto a triturazione con apposito biotrituratore e, successivamente, posto all'interno degli appositi cassoni a tenuta stagna, collocati in prossimità della vasca.

II. **Asportazione e triturazione del materiale vegetale – sedimentatori primari**

Prima di intraprendere la pulizia delle vasche dei sedimentazione primari afferenti alla linea urbana, l'Appaltatore deve procedere alla rimozione della vegetazione presente all'interno con l'utilizzo di **attrezzature idonee** che tengono conto delle caratteristiche geometriche del manufatto descritte all'art. 1 del CSA cui si rinvia. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio potrà essere eseguito attraverso l'uso di apposito mezzo anfibo semovente in grado di operare su fondi melmosi e paludosi con capacità di taglio a sfalcio e rimozione di vegetazione e canneti.

Non appena il materiale vegetale viene asportato, esso deve essere sottoposto a triturazione con apposito biotrituratore e, successivamente, posto all'interno degli appositi cassoni a tenuta stagna, collocati in prossimità delle vasche.

4. **Pulizia sedimentatore secondario afferente alla linea industriale**

L'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio di pulizia del sedimentatore secondario afferente alla linea industriale, attualmente non in esercizio, deve procedere a:

i. Svuotamento parte liquida surnatante

L'Appaltatore, in questa prima fase, deve procedere allo svuotamento della parte liquida surnatante tramite tubazione flessibile collegata a pompa di aspirazione/spurgo e rilancio della parte liquida alla linea di trattamento biologico dell'impianto secondo le direttive impartite dal personale SIDRA. La frazione liquida sarà rilanciata tal quale, fintanto che il contenuto di SST, rilevato con sonda portatile, è minore della soglia di concentrazione di 800 mg/l.

SIDRA, in qualsiasi momento, potrà procedere all'esecuzione di verifiche per accertare il livello di SST della frazione liquida estratta e bloccarne il rilancio in impianto, prescrivendo il trattamento di omogeneizzazione e centrifugazione.

ii. Svuotamento fanghi

L'Appaltatore deve, successivamente, provvedere allo svuotamento dei fanghi riposti all'interno del sedimentatore attraverso l'utilizzo di sistemi galleggianti tipo chiatta dotati di pompe di aspirazione con eventuale supporto di canal jet o attraverso altre attrezzature che garantiscono risultati equivalenti.

iii. Omogeneizzazione e centrifugazione dei fanghi

L'Appaltatore deve procedere a sottoporre a successivo trattamento il fango estratto tramite omogeneizzazione e successiva centrifugazione.

L'Appaltatore dovrà eseguire la suddetta fase attraverso un impianto mobile, dotato di pretrattamenti, a titolo esemplificativo maceratore, affinché il fango raggiunga il limite per l'accettabilità al conferimento in discarica in termini di valore minimo secco $\geq 25\%$ come prescritto dal D.Lgs. 121/2020.

Al completamento delle operazioni di trattamento, l'Appaltatore deve riporre i fanghi negli appositi cassoni predisposti da SIDRA o dalla ditta incaricata che sono ubicati all'interno dell'area cantiere.

SIDRA, in qualsiasi momento, ha facoltà di procedere a eseguire verifiche sull'effettivo raggiungimento di tale limite di secco dei rifiuti disidratati.

L'Appaltatore, a proprio esclusivo carico, deve procedere alla risoluzioni di eventuali difformità.

Rimane in capo di SIDRA procedere alla caratterizzazione dei rifiuti e ad relativo smaltimento in discarica.

iv. Svuotamento finale fondo del sedimentatore industriale

L'Appaltatore, in questa fase, ultimata la rimozione dei fanghi, deve eseguire la completa pulizia della frazione residuale accumulata nella vasca di sedimentazione anche con l'ausilio di mandata di acqua a pressione. Qualora per ultimare le operazioni di pulizia si renda necessario l'entrata di operatori all'interno del sedimentatore, la squadra operativa deve essere obbligatoriamente costituita da almeno due persone con una terza a cui sono attribuiti compiti di vigilanza, di intervento in caso di emergenza e di attuazione delle disposizioni descritte nel POS.

L'Appaltatore deve completare le operazioni sopra descritte, compresa l'operazione descritta alla fase 3, punto I, entro e non oltre trentacinque giorni lavorativi.

5. Pulizia Sedimentatori primari afferenti alla linea urbana

L'Attività di pulizia dei sedimentatori primari deve essere eseguita in modo alternato seguendo le seguenti fasi:

i. Pulizia del sedimentatore primario est

L'Appaltatore deve procedere all'attività di estrazione dei sedimi presenti all'interno del sedimentatore attraverso sistemi di pulizia mobile allestiti su chiatte galleggianti che consentono l'espletamento delle attività senza la necessità di bypassare gli scomparti di sedimentazione. Al fine di impedire la contaminazione con le acque reflue contenute all'interno dei compartimenti, è imprescindibile che la chiatta sia completamente elettrica, non utilizzi né olio, né alcun tipo di carburante.

Un sistema centrale di controllo deve eseguire la mappatura del bacino per programmare la pulizia dell'intero fondale.

Il sedime decantato al fondo del bacino è pompato in superficie tramite il controllo del sistema di aspirazione. Un sensore deve regolare la portata di sedime della draga secondo la densità impostata e la profondità di immersione della pompa al fine di garantire la certa

rimozione dei sedimenti presenti ed evitare che nelle successive fasi di completamento della pulizia risultino ancora presenti quantità di sedimenti tali da comportare un rallentamento nell'esecuzione del completamento delle fasi successive.

Al fine di verificare le quantità rimosse, l'Appaltatore deve produrre certificazione di ultimazione dello step di cui trattasi

Il miscuglio estratto deve essere sottoposto a pretrattamenti di grigliatura e dissabatura.

A conclusione dei suddetti trattamenti il materiale grossolano e le sabbie devono essere depositati nei cassoni scarrabili all'uso adibiti e le frazioni di acqua residuali devono essere rilanciate nel pozzetto di uscita dello stesso sedimentatore.

L'attività di cui trattasi deve essere conclusa in venti giorni lavorativi.

ii. Pulizia del sedimentatore primario ovest

Per la descrizione della seguente fase si rinvia al punto i.

L'attività di cui trattasi deve essere conclusa in venti giorni lavorativi.

iii. Svuotamento sedimentatore primario est

Validata da SIDRA la certificazione di ultimazione della fase di pulizia del sedimentatore primario est, l'Appaltatore deve procedere allo svuotamento del sedimentatore est tramite pompe di sollevamento con portata minima ad una prevalenza di 5 m di 15 l/s. La suddetta operazione sarà preceduta dalla chiusura della paratoia di ingresso eseguita da personale SIDRA.

Le acque reflue estratte devono essere rilanciate secondo le direttive impartite da personale SIDRA o nella vasca di sedimentazione primaria adiacente o nella successiva fase biologica di trattamento dell'impianto.

iv. Svuotamento e trattamento frazione sabbiosa di fondo del sedimentatore primario est

In questa fase l'Appaltatore deve rimuovere la frazione residuale sabbiosa accumulata nella vasca di sedimentazione.

L'operazione dovrà essere eseguita tramite sistema robotizzato con controllo da remoto o equivalenti anche con l'ausilio di mandata di acqua a pressione che dovranno minimizzare i tempi di permanenza del personale in ambienti confinati.

Qualora per ultimare le operazioni di pulizia si renda necessario l'entrata di operatori

all'interno del sedimentatore, la squadra operativa deve essere obbligatoriamente costituita da almeno due persone con una terza a cui sono attribuiti compiti di vigilanza, di intervento in caso di emergenza e di attuazione delle disposizioni descritte nel POS.

Al fine di salvaguardare ed impedire il danneggiamento del manufatto oggetto di intervento, in questa fase **è vietato** l'utilizzo di mezzi dotati di benna mordente, di ragno o equivalenti. In questa ulteriore fase, l'Appaltatore deve certificare la conclusione delle operazioni.

L'Appaltatore, salvo conclamata situazione d'emergenza non correlata all'errata esecuzione delle attività descritte nel fasi precedenti, è tenuto ad completare la suddetta fase entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni di svuotamento. In tale termine è inclusa l'operazione descritta al punto v.

v. Disotturazione del canale allontanamento dei fanghi

Al termine di tutte le fasi sopra descritte, l'Appaltatore deve procedere alla pulizia finale tramite canal jet o altre metodologie che garantiscano la disotturazione della condotta di allontanamento dei fanghi.

vi. Svuotamento del sedimentatore primario ovest

Una volta portata a compimento l'attività di svuotamento e pulizia finale del sedimentatore primario est, l'Appaltatore dovrà eseguire lo svuotamento del sedimentatore primario ovest, osservando tutte le direttive descritte nei punti iii, iv, v.

L'Appaltatore, salvo conclamata situazione d'emergenza non correlata all'errata esecuzione delle attività descritte nelle fasi precedenti, è tenuto ad completare la suddetta fase entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni di svuotamento. In tale termine è inclusa l'operazione descritta al punto v.

6. **Pulizia area cantiere**

7. **Smontaggio cantiere**

TITOLO III: NORME AMMINISTRATIVE

Art. 10 – Esecuzione dell'Appalto

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve comunicare a SIDRA:

- il nominativo e le generalità del Responsabile del servizio dell'Appaltatore;
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzato per l'esecuzione del servizio del presente appalto, specificando, altresì, i nominativi e le generalità del personale dipendente, costituente la "squadra lavoro" utilizzato per l'esecuzione del servizio in "ambienti confinati" secondo le previsioni del D.P.R. 177/2011;
- l'elenco delle attrezzature indicate in sede di gara con relative schede tecniche.

Altresì, l'Appaltatore deve produrre:

- il Piano Operativo di Sicurezza;
- il piano operativo del servizio e il relativo cronoprogramma degli interventi.

Art. 11 – Sicurezza -

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel DUVRI, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare a SIDRA:

- eventuali osservazioni e modifiche in merito al DUVRI allegato al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio;
- i nominativi dell'RSPP, dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
- il nominativo/i del/i preposto/i, incluso il soggetto qualificato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 177/2011 e dare evidenze a SIDRA della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dei relativi corsi di aggiornamento.

In corso dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà comunicare in forma scritta a SIDRA:

- ogni qual volta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all'infortunio o quasi infortunio, precisandone le cause, le circostanze e la dinamica;

- ogni qual volta accerti, nell'espletamento del servizio, eventi potenzialmente pericolosi, indicando dettagliatamente le cause, entro il primo giorno successivo dall'accertamento dell'evento.
- il numero complessivo degli infortuni o quasi infortuni occorsi ai suoi dipendenti.

Il DUVRI, una volta sottoscritto dall'Appaltatore e da SIDRA, è parte integrante e sostanziale del contratto.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell'Appaltatore descritti nel presente articolo.

Per la gestione delle Emergenze si rimanda ai Regolamenti d'accesso aziendali.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del DEC ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'Impresa Capogruppo e al Consorzio.

Art. 12 – Attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere alle disposizioni previste dal D.P.R. 177/2011 in caso di attività da svolgere in spazi confinati o sospetti di inquinamento in presenza di pericolo biologico e matrici organiche fermentabili

L'Appaltatore deve dotare il personale incaricato, opportunamente formato e addestrato per l'esecuzione del servizio in oggetto, dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di terza categoria anticaduta e DPI di terza categoria per la protezione delle vie respiratorie e i DPC (Dispositivi di Protezione collettiva) di recupero di personale.

Nel caso in cui si debbano eseguire attività in quota, l'Appaltatore è obbligato ad adottare gli accorgimenti tecnici volti a garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

Art. 13 – Vigilanza e controlli

SIDRA ha, in qualsiasi momento, facoltà di verificare durante l'esecuzione del servizio, tramite il

DEC, o il RLC nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

I controlli potranno essere di tipo sistematico o a campione.

Qualora si dovessero rilevare carenze nell'esecuzione delle prestazioni, sarà data immediata comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente adeguarsi all'ordine impartito. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, SIDRA si riserva il diritto di applicare le penali previsti dal successivo articolo 15 del presente Capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e/o dalla normativa vigente.

Art. 14 – Personale

L'Appaltatore dovrà espletato l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto con personale appositamente qualificato per lo svolgimento delle relative mansioni

L'Appaltatore si obbliga a garantire la fornitura ai propri dipendenti di vestiario idoneo per tutte le operazioni previste nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di SIDRA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di successiva verifica che accerti il mancato adempimento dei predetti requisiti, il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del DEC.

L'Appaltatore è responsabile anche dell'operato dei suoi dipendenti.

SIDRA avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dai luoghi di esecuzione del servizio dei lavoratori per i quali ritenesse necessario adottare il provvedimento, motivandone le ragioni nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto un'apposita tessera di riconoscimento, da esporre in forma visibile, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

La tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci lavoratori, dovrà:

- applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore;
- provvedere, altresì, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione del servizio e alle misure di protezione e prevenzione da adottare.

Art. 15 – Penalità

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere corrispondenti alle specifiche prescrizioni descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati contrattuali.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal DEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni lavorativi dalla contestazione, le proprie deduzioni alla SIDRA. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di SIDRA, ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa sia giunta oltre il termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali sotto indicate.

In caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria nel caso in cui si verificano una della fattispecie di seguito descritte.

1. Per mancato rispetto del termine indicato quale durata dell'appalto: penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
2. Per mancato rispetto del termine indicato per le singole fasi operative del servizio di pulizia, come espressamente indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto: penale di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per ogni giorno di ritardo;
3. per danneggiamento dei manufatti dell'impianto all'interno dell'area di cantiere: penale di € 75,00 (Euro settantacinque/00) per ogni tipo di danneggiamento, oltre il costo che SIDRA sarà costretta a sostenere per la riparazione;
4. Per ritardi nell'esecuzione delle fasi successive del servizio di pulizia dei sedimentatori primari afferenti alla linea urbana scaturenti dall'inesatto adempimento della fase di pulizia descritta all'articolo 9, Punto 5, lettere i, ii del Capitolato Speciale d'Appalto: penale di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per ogni giorno di ritardo;
5. per mancata esposizione della tessera di riconoscimento da parte degli operatori: penale di € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni singola violazione;
6. per inadempienze delle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancata pulizia dell'area da materiali/rifiuti accidentalmente riversati durante l'esecuzione del servizio e/o per negligenza nell'espletamento delle attività affidate all'Appaltatore: penale di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per ogni violazione riscontrata;
7. per inosservanza delle vigenti norme in materia di lavori in ambienti confinati di cui al D.P.R. 177/2011: penale di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per ogni violazione riscontrata;

8. per ogni altra violazione di obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche: penale di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per ogni violazione riscontrata.

Le penalità e le maggiori spese eseguite da SIDRA in danno all'Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall'Appaltatore e, ove mancasse il credito da parte dell'Appaltatore stesso, saranno riscossi dall'ammontare della cauzione definitiva.

L'Appaltatore, in tale ultima ipotesi, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione entro il termine perentorio di quindici giorni dal prelievo, a pena di risoluzione del contratto e contestuale perdita della cauzione. La cauzione sarà incamerata senza bisogno di alcun atto.

SIDRA si riserva la facoltà di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicati superi il 10 % dell'importo contrattuale dello stesso.

In tal caso, SIDRA avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penalità previste nel presente Capitolato non esime l'Appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti da SIDRA in conseguenza degli inadempimenti dell'Appaltatore medesimo.

Art. 16 – Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione in tutto in parte dell'appalto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione medesima.

Il subappalto è ammesso nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, nonché in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 26 settembre 2019, in C – 63/18.

L'Appaltatore che, abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto per come previsto nel Disciplinare di gara, qualora decida di subappaltare il singolo intervento nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere autorizzazione a SIDRA, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del possesso dei requisiti di ordine

professionale e di qualificazione richiesti, della dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora servizio subappaltato riguardi le attività in ambienti confinati è obbligatorio il deposito di apposito *Contratto Certificato* ai sensi del Titolo VII, capo I, del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

SIDRA, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa e la congruenza della richiesta con i criteri di subappalto. È da intendersi che decorsi trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta senza che all'Appaltatore sia pervenuta comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, il subappalto si ritiene autorizzato ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SIDRA effettuerà nel termine di cui sopra la verifica della documentazione, nel caso in cui sia mancante o non conforme viene fatta opportuna comunicazione all'Appaltatore e vengono sospesi i termine per l'acquisizione dell'autorizzazione al subappalto.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltarli a sua volta.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 139/1995, convertito dalla Legge 246/1995.

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà depositare presso SIDRA il Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico per il quale si richiede il subappalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare il subappaltatore del DUVRI allegato al contratto e di certificare a SIDRA quanto sopra mediante sottoscrizione del DUVRI da parte del subappaltatore.

A norma dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora ricorrono i casi previsti dalla citata normativa, SIDRA provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore è obbligato, nei casi diversi rispetto a quelli descritti al punto precedente, a trasmettere alla SIDRA, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

L'Appaltatore qualora intenda procedere al subappalto è tenuto a garantire SIDRA circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il subappaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato con l'Appaltatore si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9, del medesimo disposto normativo.

Ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, su richiesta di SIDRA, dovrà provvedere a comunicare, il numero di conto corrente bancario dedicato, precisando l'Istituto Bancario, la sede della filiale, il codice IBAN ed il nominativo e codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 della succitata previsione normativa, del conto corrente dedicato e delle persone di cui al comma 5, deve essere tempestivamente comunicata alla SIDRA.

Art. 17 – Sospensione, Risoluzione, Recesso

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione del servizio compilando, se è possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque (5) giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

SIDRA può risolvere il contratto d'appalto, durante il periodo di sua efficacia, oltre nell'ipotesi descritte nei commi 1 e 2 dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se si verifica una o più delle fattispecie di seguito rappresentate:

- I. l'Appaltatore non assumi il servizio entro venti (20) giorni dalla data di comunicazione;
- II. abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile della SIDRA;
- III. conclamata responsabilità e colpevolezza dell'Appaltatore per frodi;
- IV. l'Appaltatore versi in stato di insolvenza;

- V. cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altre imprese senza esplicita autorizzazione;
- VI. inottemperanza alle norme ambientali e/o di sicurezza, anche in relazione a lavorazioni in ambienti confinati, e/o igienico – sanitarie;
- VII. per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti articoli, che limiti fortemente la qualità del servizio.

SIDRA, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà con decisione motivata, risolvere in qualsiasi momento a norma del comma terzo dell'art. 108, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti (20) giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti.

Nei casi di cui ai capi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi svolti riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove SIDRA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., SIDRA può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali SIDRA prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

Art. 18 – Garanzie assicurative

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 400.000,000 (Euro quattrocentomila/00) e con validità non inferiore

alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, anche il contratto svolto per conto di SIDRA, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

Art. 19 – Cauzione Definitiva

L'Appaltatore è tenuto a prestare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di SIDRA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultante della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svicolo è automatico, senza necessità di nulla osta di SIDRA, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulli i patti contrari o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni (15) dalla consegna della documentazione attestante l'esecuzione del servizio costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è stata prestata.

SIDRA può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di primaria compagnia assicurativa, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SIDRA.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 20– Pagamenti

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto è determinato dalle attività eseguite per i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore per le parti non comprendenti gli oneri di sicurezza. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al DEC, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti

contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Conformemente alla disposizione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore sarà disposto il pagamento ogni qual volta l'ammontare del servizio, in corso d'opera, raggiungerà l'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto delle ritenute previste, previa regolarità contributiva e fiscale dell'impresa.

Il pagamento della fattura sarà eseguito da SIDRA entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura traslata a fine mese.

Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'Allegato XV, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in occasione dell'emissione di ogni Stato Avanzamento Servizio, in relazione alle prestazioni rese.

La fattura elettronica dell'Appaltatore deve espressamente indicare il numero del C.I.G. associato alla procedura di gara. Non sono ammesse altre forme di fatturazione diverse da quella elettronica.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a comunicare a SIDRA, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni (7) dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Sempre, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inosservanza degli obblighi nei confronti del proprio personale relativi all'assolvimento di tutti gli oneri derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurativi e similari, accertata da SIDRA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente all'Appaltatore l'inadempienza chiedendo allo stesso di ottemperare; in caso di inerzia da parte dell'Appaltatore, SIDRA verserà l'importo comunicatole dagli enti previdenziali, scomputandolo dai pagamenti in acconto se il servizio fosse in corso di esecuzione, ovvero sospendendo il pagamento del saldo o servendosi della cauzione definitiva, se il servizio fosse ultimato.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali – Clausola di riservatezza -

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



Il trattamento dei dati personali forniti sarà svolto da SIDRA in qualità di Titolare, in esito alla partecipazione alla procedura di selezione ed alla gestione del relativo contratto d'appalto: il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 22 – Cessione dei crediti e debiti derivanti dal contratto

I crediti e i debiti derivanti dall'espletamento del presente servizio non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso.

Art. 23 – Spese

Tutte le spese, imposte, tasse e sovrattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, comprese quelle inerenti alla registrazione del contratto e dei documenti facenti parte integrale dello stesso.

L'IVA di legge è sempre a carico della SIDRA la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ex articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972.

Art. 24 – Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del contratto, saranno definite dal Tribunale di Catania.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC